



ANALISI

Decreto “Cura Italia” – 17 marzo 2020 n. 18

Decreto “Liquidità” – 8 aprile 2020 n. 23

DISPOSIZIONI D’INTERESSE PER IL COMPARTO DEL MICROCREDITO

Vademecum

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate da COVID-19, il Governo ha emanato una serie di atti contenenti misure per il sostegno economico di famiglie, lavoratori, professionisti e imprese, tra cui i decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 8 aprile 2020 n. 23, conosciuti rispettivamente come “Decreto Cura Italia” e “Decreto Liquidità”.

Si riportano qui di seguito le principali disposizioni dei decreti che interessano il comparto del microcredito, alcune delle quali, inizialmente introdotte dal decreto Cura Italia, sono state successivamente abrogate ed interamente riprodotte nel decreto Liquidità. Inoltre, con riferimento alla moratoria dei finanziamenti, si illustra per completezza di documentazione anche l’Accordo per il credito 2019 (e relativo *Addendum*), sottoscritto su questo tema tra l’ABI e le Associazioni imprenditoriali.

Pertanto, il presente vademecum è suddiviso nei seguenti capitoli:

1) Moratoria dei finanziamenti:

- 1a) moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”;
- 1b) moratoria prevista dall’Accordo per il credito 2019 e dal relativo *Addendum*;

2) Disposizioni sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese applicabili anche al comparto del microcredito;

3) Disposizioni in materia di importo massimo delle operazioni di microcredito.

E’ opportuno che le imprese e i professionisti facciano ricorso alle suddette misure unicamente in presenza di gravi ed effettive necessità aziendali o professionali, stante la natura eccezionale delle misure stesse.



1. MORATORIA DEI FINANZIAMENTI¹

1A. MORATORIA PREVISTA DAL DECRETO “CURA ITALIA”

❖ ***Cosa prevede il decreto “Cura Italia” in tema di moratoria?***

L’art. 56 del decreto “Cura Italia” prevede, tra l’altro, che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, le micro, piccole e medie imprese e i professionisti danneggiati dal COVID-19 possono avvalersi della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima della data del 30 settembre 2020.

❖ ***Le operazioni di microcredito possono beneficiare della moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”?***

Sì. La moratoria prevista dal decreto “Cura Italia” riguarda le esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e degli “altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia”. Tra questi ultimi rientrano anche gli operatori di microcredito previsti dall’art. 111 del TUB; pertanto, tale moratoria può essere richiesta anche in relazione alle operazioni di microcredito.

❖ ***Può essere sospeso il pagamento dell’intera rata o soltanto della quota capitale?***

Con riferimento alla moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”, la sospensione riguarda l’intera rata, ma è facoltà dell’impresa, o professionista richiedere la sospensione della sola quota capitale². In tal caso, l’impresa e i professionisti continueranno a rimborsare la quota interessi come prevista nel piano di ammortamento.

❖ ***La moratoria comporta oneri per le imprese e i professionisti che la richiedono?***

No. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese, per i professionisti e per i soggetti finanziatori.

❖ ***La moratoria si attiva automaticamente per tutte le imprese e professionisti danneggiati dal COVID-19?***

No. Per avvalersi della moratoria, il decreto dispone che l’impresa e i professionisti devono presentare un’apposita comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa o il

¹ Per moratoria dei finanziamenti si intende la possibilità per le imprese, i professionisti titolari di partita IVA, o le famiglie di chiedere, in relazione ad eventi di particolare gravità, la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti contratti con le banche o con altri intermediari finanziari.

² A differenza di quanto previsto dal “Cura Italia”, gli Accordi sottoscritti in sede ABI in tema di moratoria stabiliscono che la sospensione del pagamento delle rate possa essere accordata esclusivamente per la quota capitale.



professionista autocertificano, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

❖ **Quali altri requisiti devono avere le imprese per avvalersi della moratoria?**

Per avvalersi della moratoria di cui al "Cura Italia", le esposizioni debitorie delle imprese e di professionisti titolari di partita IVA richiedenti, alla data di pubblicazione del decreto (e cioè al 17 marzo 2020), non devono essere classificate come "esposizioni creditizie deteriorate" ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

1B) MORATORIA PREVISTA DALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019 E DAL RELATIVO ADDENDUM³

❖ **Cosa prevedono l'Accordo per il credito 2019 ed il relativo Addendum in tema di moratoria?**

L'Accordo per il credito 2019 ed il relativo Addendum prevedono che, per i finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari fino al 31 gennaio 2020:

- a) può essere sospeso per un periodo massimo di 12 mesi il pagamento della sola quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e delle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. Nel caso del leasing, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing;
- b) può essere richiesto l'allungamento della durata dei mutui, per un periodo massimo di estensione della scadenza fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

❖ **Quali requisiti sono richiesti per avvalersi della sospensione o dell'allungamento?**

Al momento di presentazione della domanda, le imprese e i professionisti non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni *non-performing*, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

³ L'ABI e le Associazioni imprenditoriali hanno dato vita, a partire dal 2009, ad una serie di "Accordi per il credito" in favore delle imprese. L'ultimo di questi è l'Accordo per il credito 2019, sottoscritto il 15 dicembre 2018, che prevede la sospensione fino a un anno della quota capitale e l'allungamento dei prestiti alle micro, piccole e medie imprese (c.d. misura "Imprese in Ripresa 2.0"). Successivamente, in relazione all'insorgere del COVID-19, in data 6 marzo 2020 è stato sottoscritto un *Addendum* all'Accordo per il Credito 2019, con il quale la possibilità per le micro/PMI di chiedere la sospensione della quota capitale e l'allungamento della durata dei prestiti è stata estesa ai prestiti concessi fino alla data del 31 gennaio 2020.



Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

❖ ***Chi può chiedere la sospensione o l'allungamento dei finanziamenti?***

Possono chiedere la sospensione o l'allungamento dei finanziamenti le micro, piccole e medie imprese i professionisti titolari di partita IVA operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori di attività economica.

❖ ***Come interviene la garanzia del Fondo PMI sulle operazioni di sospensione e di allungamento?***

Il Fondo di garanzia, con circolare n. 5 dell'11 marzo 2020, ha chiarito che, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata dai "soggetti richiedenti" la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale o all'allungamento della durata, viene adottata la conferma d'ufficio della garanzia, senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali. Tale procedura è estesa anche ai soggetti non firmatari dell'accordo.

❖ ***Le misure di sospensione e di allungamento si applicano anche alle operazioni di microcredito?***

Sì. Infatti, tra i soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo richiamati dalla predetta circolare n. 5/2020 (i c.d. "soggetti richiedenti") rientrano, oltre alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, anche gli operatori di microcredito di cui all'art. 111 dello stesso TUB. Come precisato dal Fondo, tali operatori, sebbene non siano firmatari dell'Accordo, possono beneficiare della procedura di maggior favore prevista per la sospensione o l'allungamento delle operazioni.

❖ ***Quali sono i vantaggi della conferma d'ufficio della garanzia?***

La possibilità di beneficiare della conferma d'ufficio della garanzia consente di evitare la procedura ordinaria di approvazione della garanzia stessa, che non prevede un'accettazione automatica ma un'apposita delibera del Comitato del Fondo, con la conseguenza che, prima di poter applicare la moratoria ai propri clienti, gli operatori di microcredito dovrebbero attendere la risposta di conferma del Fondo Centrale, pena l'annullamento della garanzia, in tempi certamente non in linea con l'urgenza delle problematiche legate all'epidemia.



2. DISPOSIZIONI SUL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI APPLICABILI ANCHE AL COMPARTO DEL MICROCREDITO

- ❖ ***In materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, quali disposizioni del decreto “Liquidità” interessano anche i beneficiari di operazioni di microcredito?***

Rinegoziazione del debito con concessione di credito aggiuntivo (art. 13, comma 1, lett. e).

Fino al 31 dicembre 2020 sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario - per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia - purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

- ❖ ***In materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, quali disposizioni del decreto Liquidità interessano direttamente gli operatori di microcredito?***

L'articolo 13, al comma 8, prevede che gli operatori di microcredito di cui all'articolo 111 del Testo Unico Bancario (TUB), in possesso del requisito di micro, piccola e media impresa, possono beneficiare della garanzia del Fondo sui finanziamenti loro concessi da banche o intermediari finanziari. Condizione essenziale è che tali finanziamenti siano destinati, da parte dei predetti operatori, ad operazioni di microcredito. La garanzia è concessa a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento.

Relativamente ai nuovi operatori di microcredito costituiti o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, la garanzia è concessa senza valutazione del merito di credito.

- ❖ ***Quali sono i vantaggi dell'estensione della garanzia ai finanziamenti erogati a favore degli operatori di microcredito?***

La norma, come più volte sollecitato dall'Ente Nazionale per il Microcredito, viene incontro all'esigenza dei cosiddetti “111” di disporre di sufficienti risorse da destinare all'attività di microcredito, tenuto conto della carenza di mezzi di provvista che finora ne ha condizionato l'operatività impedendo il consolidamento di un'offerta di microcredito competitiva e diffusa.

- ❖ ***Quali altre disposizioni del decreto Liquidità possono applicarsi al comparto delle microimprese?***



Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m, fino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo per le PMI può essere concessa nella misura del 100% per i nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro (e comunque entro il 25% dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) destinati alle piccole e medie imprese ed alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La restituzione del prestito, deve avvenire in 6 anni con inizio del rimborso non prima di due anni (24 mesi dall'erogazione).

La garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del soggetto gestore del Fondo di garanzia.

Per tali finanziamenti è previsto un tasso di interesse (o un premio complessivo di garanzia, nel caso di operazioni di riassicurazione) che tenga in considerazione i soli:

- Costi d'istruttoria
- Costi di gestione dell'operazione finanziaria
- Comunque non superiore al tasso di Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPORTO MASSIMO DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO

❖ Cosa prevede il decreto "Liquidità" in materia di importo massimo delle operazioni di microcredito?

Un'importante innovazione in materia di microcredito è quella introdotta dall'art. 13, comma 9 del decreto, che eleva l'importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro.

Tale disposizione – lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell'importo pari a 10.000 euro – consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro.

Si ricorda che, al fine di poter richiedere il finanziamento aggiuntivo di 10.000 euro, il contratto di finanziamento deve prevedere l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;



- b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

L'aumento dell'importo massimo – anche questo ripetutamente sollecitato dall'Ente – assume una grande importanza, essendo in grado di determinare un forte impulso all'attività di microcredito ed agli investimenti delle microimprese che necessitano di un fabbisogno finanziario superiore a quello attualmente consentito.

Per quanto riguarda l'attuazione della norma, occorre tener conto che l'importo massimo del microcredito è disciplinato, oltre che dall'art. 111, comma 1 del TUB (come modificato dalla presente norma), anche dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 14 ottobre 2014, che dovrà essere opportunamente adeguato, come esplicitamente disposto dall'art. 13, comma 9 del decreto Liquidità.

Pertanto il nuovo limite massimo di importo, sia pur introdotto da una normativa primaria (ancorché in attesa di conversione in legge), di fatto non sarà operativo finché il MEF non avrà provveduto ai predetti adeguamenti del decreto 176/2014 (si veda, al riguardo, la circolare n. 8 del 19 marzo 2020 del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia).